

DECRETO PRESIDENTE TAR LOMBARDIA N. 6 DEL 19.3.2020**8.03.2020 / 15.04.2020**

Art.1, c.1	Termini processuali, ad eccezione di quelli propri dei procedimenti cautelari	Sospensione	
Art.1, c.2	Udienze pubbliche e camerali	Rinvio a data da destinarsi a cura dei Presidenti delle sezioni	
Art. 1, c.3	Udienze straordinarie per smaltimento arretrato	Rinvio a nuovo programma	

6.04.2020 / 15.04.2020

Art. 1, c. 4	Udienze cautelari, camerali e pubbliche	Le controversie passano in decisione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, se tutte le parti costituite lo richiedono congiuntamente con istanza depositata entro il termine (perentorio) di due giorni liberi prima dell'udienza .	Le parti hanno facoltà di depositare brevi note entro il termine di due giorni liberi prima dell'udienza . Il termine trova applicazione sia per i riti ordinari, che per i riti speciali e abbreviati.
--------------	---	---	---

16.04.2020 / 30.06.2020

Art. 1, c. 5	Udienze cautelari, camerali e pubbliche	Le controversie passano in decisione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, con possibilità della definizione del giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., senza ulteriore avviso.	Le parti hanno facoltà di depositare brevi note sino a due giorni liberi prima della data d'udienza . La parte che non presenta le note, può chiedere, entro lo stesso termine , di essere rimesso nei termini che non è stato possibile osservare per effetto della sospensione di cui al primo periodo del comma 1.
--------------	---	---	---

			In questo caso, l'udienza è rinviata e i termini ex art 73, comma 1, c.p.a. sono abbreviati alla metà per il rito ordinario.
08.03.2020 / 15.04.2020			
Art. 2, c. 1	Domande cautelari ordinarie	Le domande, promosse o pendenti in questo periodo, sono decise, d'ufficio, con il rito monocratico di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, quinto comma, c.p.a	I Presidenti delle sezioni possono avvalersi della facoltà di delega ai Magistrati della sezione, previa fissazione di criteri oggettivi e predeterminati che assicurino il riparto equilibrato degli affari cautelari tra tutti i componenti della sezione (c. 2).
			Cfr. art. 3 , relativo alla facoltà di delega per l'adozione dei decreti cautelari monocratici da parte dei Presidenti delle Sezioni interne.
Art. 2, c. 3	Domande cautelari proposte ai sensi degli artt. 56 e 61 c.p.a	Sono decise con decreto monocratico, secondo la relativa disciplina.	Rimangono <i>"di norma"</i> riservate ai Presidenti delle Sezioni interne.
Art. 2, c. 4	Trattazione collegiale dei procedimenti cautelari	È fissata alle prime camere di consiglio utili delle singole Sezioni calendarizzate nelle date immediatamente successive al 15 aprile 2020.	
Art. 2, c. 5	Procedimenti cautelari, nei quali - anche anteriormente al periodo di sospensione di cui all'art. 84, primo comma, del d.l. 18/2020 (8 marzo – 15 aprile) - sia stato pronunciato decreto monocratico di	Sono trattati, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, c. 5, c.p.a., nelle camere di consiglio già previste tra il 6 e il 15 aprile 2020 .	Le controversie passano in decisione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, salvo che una delle parti <i>"su cui incide la misura cautelare"</i> presenti istanza di rinvio entro il termine (perentorio) di due giorni liberi prima

	accoglimento, anche parziale, della domanda.		della camera di consiglio. In questo caso, la trattazione è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020 .
08.03.2020 / 30.06.2020			
Art. 4, c. 1	Gestione udienze	Il Collegio delibera in camera di consiglio mediante collegamenti telefonici in audioconferenza o altra modalità di connessione da remoto, avvalendosi anche degli strumenti informatici predisposti dall'Ufficio per l'Informatica del Tribunale.	
19.03.3030 / 30.06.2020			
Art. 5, c. 1	Copie cartacee	Il deposito delle copie cartacee del ricorso e degli scritti difensivi rimane sospeso.	
Disposizioni in materia di efficacia del decreto 6/2020			
Art. 9, c. 1	Termine efficacia	Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione e restano efficaci fino a nuove disposizioni, da assumere anche ai sensi dell'art. 84, commi 3 e 4, del d.l. 18/2020.	
Art. 9, c. 2	Precedenti disposizioni (decreto n. 5 del 9 marzo 2020)	Dalla pubblicazione del decreto 6/2020 cessano di avere efficacia le disposizioni impartite con il decreto n. 5 del 9 marzo 2020, che a sua volta privava di efficacia le disposizioni contenute nei decreti 3/2020, 4/2020 e 5/2020.	